



COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia – Tempio

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I.....	7
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO	7
CAPO I	7
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO	7
Art. 1	7
La comunità	7
Art. 2	8
L'autonomia	8
Art. 3	8
Lo statuto	8
CAPO II	9
IL COMUNE	9
Art. 4	9
Il ruolo	9
Art. 5	9
Le funzioni	9
Art. 6	10
L'attività amministrativa	10
Art. 7	10
Caratteristiche costitutive	10
CAPO III	11
LA POTESTA' REGOLAMENTARE	11
Art. 8	11
I regolamenti comunali	11
CAPO IV	11
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE	11
Art. 9	11
Programmazione e pianificazione	11
CAPO V	12
TUTELA DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	12
Art. 10	12
CAPO VI	14
IL COMUNE, I GIOVANI E LE PARROCCHIE	14
Art. 11	14
TITOLO II.....	16
GLI ORGANI DI GOVERNO	16
CAPO I	16
ORDINAMENTO	16
Art. 12	16
Norme generali	16
CAPO II	16
IL CONSIGLIO COMUNALE	16
Art. 13	16
Ruolo e competenze generali	16
Art. 14	17
Scioglimento del Consiglio	17
Art. 15	18
Autonomia del Consiglio	18
Art. 16	18
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	18
Art. 17	19
Funzioni di controllo politico-amministrativo	19
Art. 18	20
Gli atti fondamentali	20

Art. 19	21
Le nomine di rappresentanza.....	21
Art. 20	21
Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali	21
Art.21	22
Cessazione dalla carica di Consigliere	22
Art. 22	22
Adunanze del Consiglio	22
Art. 23	23
Funzionamento del Consiglio	23
Art. 24	24
I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo	24
Art. 25	24
Commissioni consiliari permanenti	24
Art. 26	25
Iniziativa delle proposte.....	25
Art. 27	25
Norme generali di funzionamento	25
Art. 28	27
Commissioni speciali	27
CAPO III.....	27
LA GIUNTA COMUNALE	27
Art. 29	27
Nomina della Giunta.....	27
Art. 30	27
Composizione e funzionamento.....	27
Art. 31	28
Ruolo e competenze generali	28
Art. 32	29
Esercizio delle funzioni e doveri dei componenti.....	29
Art. 33	30
Decadenza della Giunta.....	30
Art. 34	30
Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore	30
Art. 35	30
Norme generali di funzionamento.....	30
CAPO IV	31
IL SINDACO.....	31
Art. 36	31
Elezione del sindaco	31
Art. 37	31
Ruolo e funzioni	31
Art. 38	32
Competenze del Sindaco	32
Art. 39	33
Poteri d'ordinanza	33
Art. 40	33
Cessazione dalla carica di Sindaco	33
Art. 41	34
Il Vice Sindaco.....	34
CAPO V.....	34
LE COMMISSIONI COMUNALI	34
Art. 42	34
Le commissioni comunali.....	34
TITOLO III	35
ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	35
CAPO I	35
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	35
Art. 43	35
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione	35

Art. 44	35
La partecipazione delle libere forme associative.....	35
Art. 45	36
L'attività di partecipazione delle Consulte	36
Art. 46	37
La partecipazione dei singoli cittadini.....	37
CAPO II.....	37
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM.....	37
Art. 47	37
La consultazione dei cittadini	37
Art. 48	38
Referendum.....	38
CAPO III.....	39
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	39
Art. 49	39
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo	39
Art. 50	40
Responsabilità del procedimento	40
CAPO IV	40
L'AZIONE POPOLARE.....	40
Art. 51	40
L'azione sostitutiva.....	40
CAPO V	41
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO.....	41
Art. 52	41
Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	41
Art. 53	42
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi	42
CAPO VI	42
IL DIFENSORE CIVICO	42
Art. 54	42
Istituzione e ruolo	42
Art. 55	43
Requisiti	43
Art. 56	43
Elezione.....	43
Art. 57	43
Prerogative e funzioni.....	43
Art. 58	44
Funzione di controllo sugli atti deliberativi.....	44
Art. 59	44
Rapporti con il Consiglio comunale	44
TITOLO IV	45
CAPO I	45
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO	45
Art. 60	45
Organizzazione degli uffici e dei servizi	45
CAPO II.....	46
IL SEGRETARIO COMUNALE	46
Art. 61	46
Nomina, durata e revoca.....	46
Art. 62	46
Ruolo e funzioni	46
Art. 63	47
Il Vice Segretario comunale.....	47
CAPO III.....	48
IL DIRETTORE GENERALE.....	48
Art. 64	48
Nomina, durata e revoca.....	48
Art. 65	48
Competenze del Direttore Generale	48

CAPO III.....	49
I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI STAFF	49
Art. 66	49
Funzioni	49
Art. 67	50
Direzione dell'organizzazione.....	50
Art. 68	50
Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma	50
TITOLO V	51
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE	51
CAPO I	51
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI	51
Art. 69	51
Articolazione territoriale	51
Art. 70	52
Organi della circoscrizione	52
Art. 71	52
Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali	52
CAPO II.....	53
Art. 72	53
Funzioni proprie	53
Art. 73	53
Funzioni delegate.....	53
Art. 74	54
Organizzazione dell'attività	54
TITOLO VI.....	54
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	54
CAPO I	54
COMPETENZE DEI COMUNI	54
Art. 75	54
Servizi comunali.....	54
Art. 76	55
Gestione in economia.....	55
Art. 77	55
La concessione a terzi.....	55
Art. 78	56
Le Aziende speciali	56
Art. 79	57
Le istituzioni.....	57
Art. 80	57
Le società di capitale	57
TITOLO VII	58
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI.....	58
CAPO I	58
CONVENZIONI E CONSORZI.....	58
Art. 81	58
Convenzioni	58
Art. 82	59
Consorti.....	59
CAPO II.....	60
ACCORDI DI PROGRAMMA	60
Art. 83	60
Opere di competenza primaria del Comune	60
TITOLO VIII.....	61

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'	61
CAPO I	61
LA PROGRAMMAZIONE	61
Art. 84	61
<i>La programmazione di bilancio</i>	61
Art. 85	62
<i>Il programma delle</i>	62
<i>opere pubbliche e degli investimenti</i>	62
CAPO II	62
L'AUTONOMIA FINANZIARIA	62
Art. 86	62
<i>Le risorse per la gestione corrente</i>	62
Art. 87	63
<i>Le risorse per gli investimenti</i>	63
CAPO III	63
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO	63
Art. 88	63
<i>La gestione del patrimonio</i>	63
CAPO IV	64
LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE	64
Art. 89	64
<i>Composizione e nomina del collegio dei revisori</i>	64
Art. 90	65
<i>Svolgimento delle funzioni del Collegio dei revisori</i>	65
CAPO VI	66
APPALTI E CONTRATTI	66
Art. 91	66
<i>Procedure negoziali</i>	66
CAPO VII	67
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE	67
Art. 92	67
<i>Finalità</i>	67
CAPO VIII	68
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	68
Art. 93	68
<i>Tesoreria e riscossione delle entrate</i>	68
TITOLO IX	68
COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI	68
Art. 94	68
<i>Lo Stato</i>	68
Art. 95	69
<i>La Regione</i>	69
Art. 96	69
<i>La Provincia</i>	69
Art. 97	69
<i>Comunità Montana (articolo da annullare)</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
Art. 97	69
<i>Pari opportunità</i>	69
Art. 98	69
<i>Spese elettorali</i>	69
TITOLO X	70
NORME TRANSITORIE E FINALI	70
Art. 99	70
<i>Revisione dello statuto</i>	70
Art. 100	70
<i>Entrata in vigore</i>	70
Art. 101	71

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA , LO STATUTO

Art. 1 La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità
2. l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Il Comune riconosce nei principi della pace e della solidarietà il diritto fondamentale degli uomini e delle comunità, valorizza l'istituzione familiare nei suoi rapporti con il territorio, promuove la tutela delle fasce più deboli ed emarginate della popolazione con particolare riferimento ad anziani, bambini, portatori di handicap, rifiuta tutte le forme di violenza, contrasta ogni manifestazione di discriminazione razziale, orienta la sua attività nel favorire una civile, pacifica, democratica convivenza, quale presupposto per garantire la crescita sociale ed economica della comunità.
4. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
5. Il comune di Olbia considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse in attuazione del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini .
6. Il comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
7. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
8. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.
9. L'Amministrazione comunale considera la cultura della comunità ed il suo patrimonio linguistico elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell'intera collettività. In tal senso promuove e favorisce le iniziative tese a

valorizzare la civiltà sarda e le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali: la letteratura, l'arte, la musica, la ricerca, lo sport ed ogni attività che miri ad arricchire il patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

10. La lingua ufficiale Italiana, la lingua sarda nelle sue varietà locali sono riconosciute quale strumento di comunicazione e patrimonio imprescindibile della collettività.

Art. 2 **L'autonomia**

L'attribuzione al Comune dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria si esplica attraverso la potestà statutaria e regolamentare nell'ambito delle leggi generali della Repubblica che ne fissano i principi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 **Lo statuto**

1. Il presente Statuto atto normativo fondamentale del Comune di Olbia garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa impositiva e finanziaria del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello statuto alle modifiche legislative e al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo X.

CAPO II IL COMUNE

Art. 4 Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali ispirando, la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove, sostiene le iniziative e gli interventi coordinati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Può attivare e partecipare a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, anche con la costituzione di uffici comuni ,con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
7. Il Comune promuove tutte le iniziative necessarie per assicurare la presenza nel territorio degli uffici giudiziari e degli uffici finanziari statali ed altri uffici statali decentrati al fine di garantire un livello più adeguato dell'amministrazione della giustizia nonché un più corretto e valido rapporto del cittadino con le istituzioni e con gli apparati dello Stato.

Art. 5 Le funzioni

1. Il Comune , istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica è l'ente che cura e rappresenta gli interessi della propria comunità, ne promuove e coordina lo sviluppo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad

altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi, convenzioni e altri istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuite dalla legge, assicurando nel modo più idoneo la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando con le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto dei principi stabiliti, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi del comune, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art.7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i servizi al cittadino che si trova al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, e può disporre l'erogazione di forme di assistenza ai bisognosi nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in OLBIA e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nelle proprie sedi istituzionali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

6. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare dei residenti nelle borgate e frazioni interessate, vincolando le scelte a nomi che abbiano riferimenti culturali, storici o geografici con il territorio comunale.

7. La Giunta Comunale individua apposito spazio, nel palazzo civico, da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Messo comunale è responsabile delle pubblicazioni.

CAPO III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 8

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti normativi del Comune. Essi sono formati ed approvati di norma dal Consiglio salvo che la legge attribuisca tale competenza ad altri organi .

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite nello Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto e nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

3. I regolamenti del Consiglio e della Giunta, devono essere pubblicati all'albo comunale per quindici giorni ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e della Provincia provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte e risorse, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale, promuove gli strumenti della programmazione negoziata.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od alla organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.
6. Il Comune per la determinazione degli obiettivi dei vari programmi si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7. In materia di pianificazione paesistica il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione.
8. Il Consiglio esprime al Sindaco gli indirizzi, per la determinazione degli obiettivi tenuto conto delle esigenze della comunità locale e delle associazioni di settore espresse attraverso i loro organi rappresentativi ed associazionistici.

CAPO V

TUTELA DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 10

1. Compatibilmente alle proprie possibilità il Comune, considerando la tutela ambientale una condizione fondamentale per garantire un sempre più elevato livello della qualità di vita dei suoi cittadini, e per affermare una vocazione turistica che si possa realizzare temperando un organico sviluppo e la salvaguardia del territorio, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) compiere un lavoro di ricerca e di raccolta di informazioni di carattere ecologico-ambientale sul proprio territorio, con l'obiettivo di costituire un efficiente e aggiornato archivio ecologico, utilizzando sistemi di monitoraggio ambientale e sistemi aggiornati di rilevamento scientifico, avvalendosi dello apporto degli enti e delle associazioni interessate;

b) attivare iniziative di salvaguardia e protezione della fauna e della flora e a promuovere l'istituzione di una riserva naturale o comunque di un'area protetta nonché l'estensione e il miglioramento delle aree verdi;

c) ricercare nell'ambito delle proprie competenze e sollecitare presso gli Enti preposti delle norme atte a regolamentare la raccolta dei funghi e delle specie vegetali di maggiore interesse;

d) favorire azioni volte al risanamento di aree e strutture degradate (ex cave, impianti industriali, discariche ecc.) e a promuovere o agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente e comunque a valorizzare ogni bene naturale, artistico, culturale e umano presente sul territorio;

e) elaborare e tenere aggiornata la mappa locale dei rischi ambientali e sanitari tramite il censimento di tutte le attività che necessitano di controlli per prevenire ogni possibile inquinamento idrico, atmosferico, acustico o d'altra natura ;

f) attivare azioni per il miglioramento della qualità della vita quali: pedonalizzazione del centro storico, realizzazione di spazi centrali che privilegino la socialità e i servizi nelle aree degradate o periferiche, potenziamento del trasporto pubblico, realizzazione di piste ciclabili, allestimento di " percorsi natura ", buona manutenzione dei parchi pubblici. Si impegna altresì a incentivare il risparmio energetico e a favorire l'uso di fonti rinnovabili;

g) proteggere le acque dagli inquinamenti superficiali e di falda, a depurare le acque di scarico, a smaltire correttamente i rifiuti operando per ridurre la quantità e differenziando la raccolta. Il Comune si impegna inoltre a vigilare e intervenire sugli scarichi, le emissioni e i rifiuti industriali, a ridurre ogni forma di inquinamento da sorgenti industriali, domestiche e da traffico e incentivare la riduzione dell'uso di pesticidi, fitofarmaci e simili;

h) favorire la creazione di posti di lavoro collegati alle attività di tutela dell'ambiente e del territorio e a costituire apposite strutture permanenti impegnate nell'educazione e nella salvaguardia ambientale;

i) promuovere campagne di informazione e formazione a partire dalle scuole, garantendo sempre il massimo della trasparenza sui dati e sulle scelte riguardanti l'ambiente e la salute e promuovendo o accettando forme di consultazione popolare. Si impegna altresì a sostenere, con servizi, sedi e strutture, le attività dell'associazionismo ambientalista;

l) individuare e realizzare un programma ambientale pluriennale che contenga gli impegni concreti per migliorare l'ambiente umano e naturale attraverso specifici e permanenti capitoli di spesa, compatibilmente con le risorse che Stato, Regione e U.E renderanno disponibili;

m) rendere noto, con rapporti almeno annuali, in forme semplici e accessibili alla popolazione gli interventi svolti in materia di tutela della acque, dell'aria e del suolo;

n) valorizzazione del patrimonio archeologico.

2. Il Comune considera gli incendi una costante e concreta minaccia per l'integrità fisica dei residenti e dei numerosi turisti che soggiornano e transitano nel suo territorio, ed un evento responsabile di rilevanti danni economici ed ambientali per la comunità. Intende pertanto affrontare con particolare determinazione detta calamità con le seguenti azioni :

a) sollecitando i necessari interventi presso gli enti competenti affinché possa essere disposta una adeguata dotazione finanziaria e di mezzi operativi;

b) cooperando con altri enti per delineare dei piani che possano prevedere metodologia e strategie di intervento per ciò che riguarda la prevenzione e la lotta agli incendi ed il ripristino ambientale;

c) rendendosi disponibile ad effettuare ogni sforzo per l'istituzione e l'attivazione a livello comunale delle infrastrutture di prevenzione e lotta e le strutture di sorveglianza che potranno essere individuate dagli enti competenti.

CAPO VI IL COMUNE, I GIOVANI E LE PARROCCHIE

Art. 11

1. Il Comune considera una delle finalità essenziali l'azione di tutela e di sostegno nei confronti dei bambini, ragazzi e giovani, ed il loro armonico inserimento nel tessuto sociale.

2. Il Comune, al fine di favorire la comunicazione e la reciproca informazione e di individuare e concordare degli adeguati interventi tendenti a migliorare la condizione giovanile nel proprio territorio, indice annualmente delle riunioni pubbliche con i giovani, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni giovanili. A tal fine il sindaco o l'assessore delegato alle politiche giovanili fissa un calendario d'incontri con i rappresentanti del mondo giovanile, nel primo semestre di ciascun anno e riferisce al consiglio sui loro esiti prima dell'approvazione del bilancio. Analoga riunione sarà effettuata, sempre a cadenza annuale, con la partecipazione dei genitori, per affrontare, in modo specifico, la problematica dell'infanzia.

3. Preso atto che la tossicodipendenza e l'assunzione di droghe ha raggiunto nel territorio comunale un livello che non solo coinvolge migliaia di ragazzi e giovani che vedono compromessa la propria personalità e provoca estremo disagio nelle rispettive famiglie, ma che mina anche le basi stesse del convivere civile, questo Comune si impegna ad attivare tutti i suoi organi, non solo assistenziali, al fine di prevenire, arginare e combattere questa devianza sociale, favorendo in particolare il recupero ed il reinserimento.

4. Il Comune si impegna a promuovere, nel corso di ogni anno scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado, delle lezioni che possano fornire agli studenti una adeguata informazione sui problemi della droga, della tutela ambientale e della protezione civile con particolare riguardo agli incendi estivi.

5. Il Comune, consapevole del ruolo fondamentale svolto nel favorire la socializzazione ed un armonico sviluppo psico-fisico da alcune specifiche associazioni di rilievo nazionale e internazionale, si prefigge, nei limiti delle proprie possibilità, di favorirne la diffusione ed il consolidamento.
6. I fanciulli non devono più essere considerati proprietà dei genitori, ma essere riconosciuti quali persone , con i loro diritti e le loro necessità.
7. I diritti dei fanciulli nel loro ambiente devono essere salvaguardati, istituendo a tale scopo un organo ufficiale, in seno al Comune, in collaborazione con altri enti ed associazioni.
8. Il Comune s'impegna perché il fanciullo possa svolgere le sue attività di gioco, in un ambiente in cui siano garantiti convenienti rapporti umani, nonché spazi, tempi, mezzi materiali e strumenti idonei alla sua età e adatti alle sue condizioni fisiche e psichiche.
9. I fanciulli, comunque minorati, disadattati, e ammalati devono poter godere di ogni assistenza pre-scolastica, scolastica, parascolastica ed extra scolastica avente soprattutto carattere ludico e lavorativo, in relazione e nella misura consentita dalla loro infermità e dal loro disadattamento.
10. Qualora la situazione economica costringa la madre a lavorare per mantenere la sua famiglia, la donna dovrebbe beneficiare di attrezzature sovvenzionate, come, per esempio, di nidi comunali
11. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 50 comma 7 del Decreto legislativo 267/2000 il Comune si doterà di un " piano regolatore dei tempi", alla cui predisposizione saranno chiamati persone, enti, associazioni ed organismi interessati.
12. Il Comune riconosce alle parrocchie una funzione formativa ed educativa e si impegna, nei limiti della propria disponibilità finanziaria a sostenerne le iniziative.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO

CAPO I ORDINAMENTO

Art. 12 Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge, lo statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Ruolo e competenze generali

1. Il presente statuto disciplina i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
6. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14

Scioglimento del Consiglio

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

2. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della regione previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali (L R. n.°13/05), per i seguenti motivi:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

b1) impedimento permanente, rimozione. decadenza o decesso del sindaco;

b2) dimissioni del Sindaco;

b3) cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

c) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

d) approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

e) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

f) nell'ipotesi in cui il comune sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici generali e non adotti tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi.

3.a) Nell'ipotesi di cui alla lettera e) precedente trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3.b) Nell'ipotesi di cui alla lettera f), trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione invita l'ente inadempiente ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi la regione inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

4. Rimangono per ogni aspetto di competenza degli organi statali i provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di coordinamento di tipo mafioso.

5. Ad esclusione dei casi previsti nel comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

6. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

Art. 15

Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, fissa con norme regolamentari le modalità attraverso le quali fornirsi di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché di strutture apposite per il funzionamento.

Art. 16

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidino operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi di decentramento e di partecipazione, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

d) ai programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i piani triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, i conti consuntivi;

e) ai piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, gli indirizzi che

contribuiscono a determinare gli obiettivi della gestione dell'ente ed i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e conseguentemente l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal sindaco.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere ove ne ravvisi la necessità, indirizzi non vincolanti per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

7. Il Consiglio, in presenza di condizioni di urgenza rappresentate dal Presidente, dal Sindaco e condivise dai Presidenti dei gruppi consiliari presenti alla seduta, può deliberare l'adozione di provvedimenti in assenza dei pareri delle Commissioni di cui all'art.25 e delle consultazioni di cui all'art.45.

Art. 17

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. E' istituito, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, al presidente del consiglio, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate :

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

b) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame ;

c) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio , per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 18

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/00, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del decreto legislativo suddetto, sia emanate con leggi ad esso successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 19

Le nomine di rappresentanza

1. Il Consiglio comunale adotta nella prima seduta utile dopo la convalida degli eletti, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Il Consiglio comunale provvede entro 45 giorni dal suo insediamento alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, e ad esso espressamente riservati dalla legge.
3. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine o designazioni dei propri rappresentanti indicati nei commi precedenti in seduta pubblica e con voto segreto osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere o designare.

Art. 20

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di :
 - a) ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) ottenere dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;
 - c) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - d) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e interpellanze.
 - e) fruire delle aspettative e dei permessi.

f) percepire le indennità stabilite dalla legge.

g) I consiglieri comunali possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Tale indennità è cumulabile con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

5. Il Sindaco o l'assessore delegato per la materia risponderà entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione e delle risposte sono disciplinate al regolamento.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 21

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio, presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni, sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo a surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba ricorrere a scioglimento del Consiglio.

2. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza, è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 22

Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono

espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 23

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.
6. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
7. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 24
I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, fermo restando il riconoscimento della rappresentanza e prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, relativamente alle modalità di espressione delle proprie posizioni politico-amministrative in sede di consiglio, egli deve collegarsi ad un altro gruppo consiliare o costituirsi nel gruppo misto; ciascun gruppo non potrà comunque avere una consistenza numerica inferiore alle tre unità.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capo gruppo nella prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.
3. La Conferenza dei Capi gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, è l'organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni nelle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione comunale. E' sentita dal Presidente del Consiglio, compatibilmente con l'urgenza degli argomenti da trattare in Consiglio, prima di fissare l'ordine del giorno; non è necessario che ciò risulti da formale convocazione della Conferenza e da verbale scritto.
4. Il regolamento definisce eventualmente le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.
5. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari regolarmente costituiti servizi, attrezzature, risorse finanziarie ed una apposita struttura per il funzionamento.

Art. 25
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della comunicazione di nomina della Giunta.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3. I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Presidente del Consiglio che provvederà alle opportune comunicazioni al Sindaco.

4. La conferenza dei Capo gruppo, esamina le designazioni pervenute per ciascuna Commissione conformemente ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla prima seduta di cui al comma 1 del presente articolo, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
8. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
9. Ai fini della garanzia delle minoranze e del controllo consiliare, ai gruppi delle opposizioni consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari ordinarie e speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Art. 26 **Iniziativa delle proposte**

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco al Presidente ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte sono stabilite dal regolamento.

Art. 27 **Norme generali di funzionamento**

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte secondo le disposizioni del presente statuto. Indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Con il regolamento il consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto nel proprio seno nella sua prima seduta a maggioranza assoluta dei voti, immediatamente dopo la convalida degli eletti ed entra in carica subito dopo l'elezione. In caso di vacanza dalla carica di Presidente il consiglio comunale deve provvedere nella prima seduta utile successiva alla nomina del nuovo Presidente.

4. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Deve garantire puntuale informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sui provvedimenti sottoposti o da sottoporre al Consiglio.

5. In caso di assenza del Presidente, la Presidenza del Consiglio spetta al consigliere più anziano fra i presenti alla seduta individuato secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

6. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, che ne assumerà la presidenza subito dopo la proclamazione.

8. La prima convocazione deve obbligatoriamente contenere all'ordine del giorno i seguenti adempimenti, nell'ordine:

- a) convalida degli eletti;
- b) elezione del Presidente del Consiglio;
- c) comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco;
- d) giuramento del sindaco;
- e) nomina della commissione elettorale.

9. Entro 15 giorni dalla convalida degli eletti devono essere presentate dal Sindaco al Consiglio sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

10. Il Presidente del Consiglio dispone di un proprio ufficio e di una adeguata struttura che gli consenta opportuni collegamenti con l'esecutivo.

11. Il Presidente esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge, fermi restando le competenze ed i poteri del Sindaco quale ufficiale di governo e responsabile dell'ordine pubblico.

12. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

13. Il Consiglio Comunale è convocato ogni tre mesi, in seduta informale, per consentire la partecipazione attiva dei cittadini, i quali, nel corso della stessa seduta, potranno avere da parte degli Amministratori delle risposte ai loro specifici quesiti.

14. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

15. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

16. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

17. Il Consiglio comunale può votare per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, che deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, nelle forme indicate dal regolamento ,per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva alla elezione .

Art. 30

Composizione e funzionamento

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di dieci Assessori compreso il Vice sindaco.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

3. In caso di cessazione dall'incarico di assessore per qualsivoglia motivo (dimissioni, revoca dall'incarico, impedimento permanente, sopravvenuta incompatibilità) il sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore entro quarantacinque giorni dal verificarsi della vacanza e ne dà comunicazione nella prima adunanza successiva alla nomina. Nel lasso di tempo intercorrente tra la cessazione dalla carica e la nuova nomina per la validità delle deliberazioni della giunta è necessaria la presenza della metà dei membri in carica.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti arrotondata all'unità superiore.

4. La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale.

5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 31

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri organi.

2. La Giunta attua gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, ed esamina informalmente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

6. La Giunta è competente ad adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

7. Con proprio atto adotta la decisione di stare o resistere in giudizio in ogni tipo e grado di giudizio, ricorso amministrativo o giudizio arbitrale, previo parere tecnico del responsabile del servizio legale.

Art. 32

Esercizio delle funzioni e doveri dei componenti

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Non è delegabile il potere di adottare, quale ufficiale di governo, ordinanze contingibili e urgenti.

4. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega. Le articolazioni fondamentali della struttura organizzativa sono punto di riferimento essenziale per l'assegnazione delle deleghe da parte del Sindaco. Il Sindaco, quale principale responsabile dell'unitarietà dell'attività di indirizzo politico e amministrativo della Giunta resta comunque titolare degli atti che, a suo giudizio, ne costituiscono immediata applicazione.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto, la loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

7. Gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

8. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 33

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 34

Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore

1. In caso di dimissioni o cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla nomina del sostituto e ne dà comunicazione al Consiglio comunale entro 45 giorni dalla cessazione dalla carica del precedente assessore.

Art. 35

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, o in sua assenza o per suo incarico, il vice segretario.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti, afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente del Consiglio, consiglieri comunali, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

5. I verbali delle deliberazioni di Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 36 Elezione del sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. E' membro del Consiglio Comunale e presiede la Giunta.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 37 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono. A tal fine deve essere dotato di un adeguato ufficio di gabinetto.
2. Nomina, convoca e presiede la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno. Revoca gli assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nelle linee programmatiche.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.
5. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale, in relazione alle rispettive competenze.
9. Indice i referendum comunali.

10. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

11. Ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ad uno o più assessori comunali per quanto attiene le competenze di Capo dell'Amministrazione. Parimenti le competenze di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 lett. a) b) c) e d) nonché gli altri compiti di competenza statale di cui all'art. 14 del suddetto Decreto sono poste esclusivamente oltre che in capo al Sindaco, in capo all'Assessore delegato Vice-Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco stesso. Nelle frazioni e nei quartieri ha facoltà di delegare le competenze di cui all'art. 54 con i limiti e modalità previste dallo stesso articolo ai consiglieri comunali.

Art. 38 **Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi per le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo connesse a esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi a disposizione.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Nomina il Segretario Comunale e può nominare il Direttore Generale. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

7. Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. Quale rappresentante legale dell'Ente sottoscrive il mandato ad agire o a resistere in giudizio.

8. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 39

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti.

4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

5. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

6. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 40

Cessazione dalla carica di Sindaco

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio e producono gli effetti di cui al comma 1. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 41

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta indica l'assessore da lui prescelto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto è attribuita la qualifica di vice Sindaco, con le competenze e le attribuzioni di cui agli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 267/2000.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore presente nell'ordine indicato nell'atto della nomina.

CAPO V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 42

Le commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

TITOLO III
ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Art. 43

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi semplici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 44

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi comunali anche su base di quartiere o di frazione nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni cooperativistiche, le associazioni del volontariato; di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. La Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal

regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

5. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport e della qualità della vita, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi .

6. Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che ne fissa il numero dei componenti. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

Art. 45

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni possono partecipare con il Presidente o suo delegato, per invito o su loro richiesta, con la Sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. Le Consulte presentano al Sindaco e/o al Presidente del consiglio tramite i propri Presidenti proposte, istanze, petizioni che verranno sottoposti alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza e o competenza. La Commissione, con la partecipazione del Presidente della Consulta e dell'assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, che provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto ad a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro sessanta giorni dallo stesso.

3. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Presidente e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano urbanistico comunale e sul rendiconto dell'esercizio.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, su invito della Commissione consiliare, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione alla Giunta o al

Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 30 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due Consulte e dei Presidenti delle Circoscrizioni ove costituite, nella quale viene illustrato lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle circoscrizioni e delle Consulte esprimono le loro valutazioni sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

7. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

8. La Giunta comunale assicura compatibilmente con le disponibilità alle due Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

Art. 46

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio rispettivamente all'esame della Giunta comunale o all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'art. 45 del presente statuto ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere resa nota entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 47

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali

viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I Consigli circoscrizionali ove costituiti organizzano, con le modalità indicate al precedente secondo comma, la consultazione dei cittadini della circoscrizione, deliberata dal Consiglio stesso e relativa a proposte di provvedimenti di competenza della circoscrizione o che interessino esclusivamente la popolazione del territorio della stessa. Le funzioni relative allo scrutinio dei risultati sono esercitate dal Segretario della circoscrizione. Il Presidente comunica i risultati della consultazione al Consiglio circoscrizionale ed al Sindaco, e provvede a darne pubblico avviso ai cittadini.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 48 **Referendum**

1. Il referendum consultivo è un istituto ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune possono essere chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da una percentuale di elettori, comunque non inferiore a 3500 (tremilacinquecento) elettori, iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario generale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario generale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi altre ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, si riunisce per valutare l'esito della consultazione e per adottare gli eventuali provvedimenti in merito. Ogni decisione in merito si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum comunali devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. La consultazione è valida qualora partecipi la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto.

10. Hanno diritto di promuovere e partecipare al referendum coloro che hanno lo status di elettore del consiglio comunale.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni

procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. Periodicamente la Giunta Comunale procede alla revisione dei procedimenti e definisce i nuovi termini, anche in considerazione di innovazioni legislative o di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 50 **Responsabilità del procedimento**

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina, in base alle proposte del Segretario generale o del Direttore generale se nominato, il settore o l'ufficio di staff competente per ciascun tipo di procedimento o intervento di competenza comunale.

3. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n.241.

4. Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo, debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale e il provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO IV **L'AZIONE POPOLARE**

Art. 51 **L'azione sostitutiva**

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO V

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 52

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.

3. L'ente attraverso apposito regolamento assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali lo stesso è in possesso, relative all'attività da esso svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento soggetto a pubblicazione viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini; usufruibili nelle sedi delle frazioni o Circoscrizioni ove costituite e in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. Quale strumento atto a favorire la più ampia e corretta informazione sulla propria attività, il Comune viene dotato di un apposito "ufficio stampa" la cui organizzazione verrà prevista nel regolamento.

Art 53

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54

Istituzione e ruolo

1. Al fine di contribuire all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione comunale è istituito il Difensore civico, del quale il presente statuto regola l'elezione, le prerogative, i mezzi, nonché i suoi rapporti con il Consiglio.

Art. 55

Requisiti

1. I candidati alla elezione alla carica di Difensore civico sono prescelti fra cittadini in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, residenti nel Comune che, per pubblica conoscenza, assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità e risultano dotati della esperienza, competenza giuridica-amministrativa e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.
2. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale, adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio Comunale esamina il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza dei motivi di ineleggibilità secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 56

Elezione

1. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. L'elezione avverrà nell'ambito di un massimo di 10 nominativi (candidati) espressi dalle due consulte (5 per consulta) di cui al precedente art. 45.
2. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 57

Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori comunali.

Art. 58

Funzione di controllo sugli atti deliberativi

1. Il controllo sugli atti deliberativi del Comune di Olbia è disciplinato dalle disposizioni regionali.

Art. 59

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 52 dello statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno prima della adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 60 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla capacità di bilancio e dalla esigenza di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Nell'organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
3. Con apposito regolamento e in conformità con lo statuto la Giunta disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria.
5. La dotazione organica del personale si articola in un contingente complessivo nel rispetto dei profili professionali e fermi restando i principi di attribuzione di competenze previsti dal T.U. sul pubblico impiego D.Lgs. 165/2001.
6. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali, sentito il Direttore Generale, ove nominato, o il Segretario comunale e la Conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

8. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61

Nomina, durata e revoca

1. Il Segretario viene nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti al rispettivo albo. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

2. La nomina è disposta non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

3. La revoca viene disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 62

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, della Giunta e del Sindaco e degli altri organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Può designare funzionari per la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

4. Qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, la conferenza di programma ed esprime il proprio parere consultivo sulla costituzione delle aree d'intervento funzionale di cui all'art. 68 del presente statuto.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti :

a) roga i contratti nei quali il Comune è parte, autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

b) presiede, qualora non sia nominato il direttore generale, le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;

c) fornisce consulenza giuridica anche in ordine alla corretta applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo.

d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri agli atti ed alle informazioni;

e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

f) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune che non siano attribuiti alla competenza dei dirigenti;

g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;

h) adotta, ove non sia necessario variare il P.E.G. e ove non sia nominato il direttore generale, provvedimenti di mobilità intersettoriale, sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza delle relazioni sindacali previste;

6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

7. Il Segretario comunale, ove non sia nominato il direttore generale, in casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei dirigenti, come definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, pone in essere gli atti previsti dal regolamento stesso in relazione agli inadempienti rilevati.

8. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, comunicandolo immediatamente al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 63

Il Vice Segretario comunale

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza del posto, assenza o

impedimento secondo quanto disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi .

2. Le funzioni di vice segretario sono attribuite dal Sindaco, con incarico a tempo determinato, ad un dirigente in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 98 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Normalmente tale incarico è cumulato con quello di direzione di una struttura dell'ente.

CAPO III IL DIRETTORE GENERALE

Art. 64 Nomina, durata e revoca

1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco previa deliberazione della giunta comunale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Viene revocato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale.
3. Ove non sia nominato, il Sindaco, può attribuire le relative funzioni al Segretario comunale.
4. La durata dell'incarico di Direttore generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 65 Competenze del Direttore Generale

1. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Sovrintende alla gestione dell'ente e coordina l'attività dei dirigenti, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Predisporre il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197 del D. Lgs. 267/00, nonché la proposta di P.E.G. previsto dall'art. 169 del D. Lgs. 267/00.
4. Provvede, inoltre, alle altre funzioni indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi e nel contratto individuale di lavoro.
5. Nella determinazione del compenso si terrà conto dell'entità e della struttura della retribuzione prevista dal C.C.N.L. per l'area dirigenza – comparto Regioni Enti Locali – e della complessità e durata dell'incarico.
6. Qualora l'incarico di Direttore Generale sia conferito al Segretario Generale si terrà conto di quanto previsto dal relativo C.C.N.L.

CAPO III

I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DEGLI UFFICI DI STAFF

Art. 66

Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono i settori ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale se nominato o il Segretario comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impegno del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti a rilevanza esterna sottratti alla competenza dei dirigenti sono individuati dalla legge.

Competono ai dirigenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei

criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione, statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco. (articolo 107 comma 3)

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento ai principi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000.

5. Sono preposti alla responsabilità di uffici di staff, nonché ove se ne ravvisi la necessità, di linee, anche disaggregati dai settori, funzionari muniti di adeguata professionalità ed esperienza. Il direttore generale, o in mancanza il segretario, sovrintende all'attività di tali uffici e svolge, nell'ambito delle competenze ad questi assegnate, tutti i compiti gestionali necessari per l'espletamento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, adottando a tal fine anche gli atti a rilevanza esterna, salva la possibilità di delega secondo le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 67

Direzione dell'organizzazione

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un dipendente provvisto di qualifica dirigenziale.

2. I posti di responsabili di settore, di qualifica dirigenziale, di cui al primo comma, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, con particolare riferimento ai principi desumibili dai commi 6 e seguenti dell'art. 7 del Dlgs 165/01, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Art. 68

Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente,

studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 60. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni in ogni occasione in cui il Direttore Generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il presidente della conferenza convoca una conferenza dei dirigenti dei settori nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario comunale o dal Direttore generale al Sindaco ed al vice Sindaco.

TITOLO V

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI

Art. 69

Articolazione territoriale

1. Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Consultati gli organismi di partecipazione popolari previsti dallo statuto stesso, procede alla suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni, tenendo conto che i confini debbono coincidere con le suddivisioni amministrative ed elettorali esistenti. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni.

3. Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere espresso da tutti i Consiglieri circoscrizionali.

4. Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni, stabilito secondo quanto previsto dal secondo comma, entrerà in vigore con la prima elezione del Consiglio comunale successiva all'adozione del provvedimento di suddivisione del territorio in circoscrizioni, restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente.

Art. 70
Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente.
2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio universale. L'elezione avviene con sistema analogo a quello usato per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
3. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale del Governo.
5. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali.

Art. 71
Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

1. La composizione ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali, sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento determina :
 - a) il numero dei componenti dei singoli Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco;
 - b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale;
 - c) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - d) le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
 - e) Le modalità per l'esercizio delle funzioni assegnate alla circoscrizione.

CAPO II

Art. 72

Funzioni proprie

1. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.

3. Il Consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento;

b) effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della circoscrizione, secondo quanto previsto dal quarto comma del precedente art.45;

c) organizza la consultazione dei cittadini su temi e materie decisi dal Consiglio comunale e relativi alla circoscrizione;

d) concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della circoscrizione, delle consultazioni e dei referendum consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune;

e) il Consiglio circoscrizionale adotta gli atti di indirizzo afferenti la gestione, nell'ambito della circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento;

f) relaziona al Consiglio comunale sui risultati della gestione nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.

4. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 73

Funzioni delegate

1. Ai Consigli Circoscrizionali possono delegarsi le funzioni deliberative nelle materie comunali attinenti:

a) alle opere di manutenzione dei beni comunali, delle opere di urbanizzazione e delle strutture situate nel territorio della circoscrizione;

b) all'uso ed alla gestione dei beni suddetti;

c) alla gestione, per la popolazione della circoscrizione, di servizi ed attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di altra natura, non compresi fra quelli di cui al comma terzo del precedente articolo.

2. Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento e previsti i fondi che con tale atto vengono destinati in bilancio.

Art. 74

Organizzazione dell'attività

1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni del personale attribuite alle circoscrizioni di decentramento.

2. Il regolamento disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;

b) i compiti e le responsabilità del Segretario della circoscrizione;

c) la gestione contabile dei fondi attribuiti alla circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio e per la gestione dei servizi di propria competenza.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 75

Servizi comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali del presente statuto ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le

modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

4. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 76

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 77

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini- utenti, la razionalità economica della gestione, i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti tecnici di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 78
Le Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. La composizione numerica del Consiglio di Amministrazione è stabilita dal Consiglio comunale in seduta pubblica e a maggioranza assoluta dei voti. Il Sindaco provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Consiglieri nei termini e modi previsti dal precedente art. 38 - comma 6. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed i singoli consiglieri di amministrazioni cessano dalla carica allo scadere naturale del mandato, per morte, dimissioni volontarie, per revoca della nomina da parte del Sindaco, per i casi previsti dagli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Ai fini di cui al comma 8 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a. il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c. il conto consuntivo;
 - d. il bilancio di esercizio.
11. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali.

Art. 79
Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 80
Le società di capitale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o disporre la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata anche a capitale pubblico non prevalente.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ovvero impartisce le disposizioni relative alle quote e alle modalità di partecipazione, in relazione alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. In ipotesi di prevalenza di capitale pubblico questo è realizzato mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote di partecipazione a questo Comune ovvero ad altri Enti pubblici che con esso partecipano alla compagine sociale. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale così come previsto dalla legge.

5. Per la gestione di servizi pubblici, di interesse comunale e non di competenza comunale, ma di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Comune, previa delibera Consiliare, può entrare a far parte di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 81 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale

delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

6. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 82 **Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di più funzioni il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessa, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del consorzio.

4. I membri del Consiglio Comunale facenti parte dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco e allo stesso subentra il nuovo titolare eletto a tale carica.

5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto del consorzio.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 83

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, sottoponendolo entro i termini previsti nell'accordo al Consiglio, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede come sopra. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE

Art. 84

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono di norma sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
6. Prima dell'inizio dell'esercizio sulla base del Bilancio deliberato dal Consiglio la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ad assegna ai Dirigenti la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
7. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il Conto Consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione.
8. I contenuti significativi e caratteristici del Bilancio annuale saranno resi noti ai Cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 85
Il programma delle
opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale e suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione, le priorità di intervento e ogni altro elemento indicato nella L. 109 /94 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono apportate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 86
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di persone specializzate e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 87

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalla normativa ordinaria e speciale, statale e regionale, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali norme disciplinano .

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 88

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti di indirizzo per assicurare, da parte di tutti i Dirigenti, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. La Giunta comunale designa con il P.E.G. il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, gli atti di indirizzo relativi ai provvedimenti necessari per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta procede all'adozione di un provvedimento esaurientemente motivato.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 89

Composizione e nomina del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico consultivo del consiglio. Il consiglio elegge con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti :

a) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

4. Essi durano in carica un triennio a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata esecutività nell'ipotesi di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, sono rieleggibili per una sola volta sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.

5. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati decadono dall'ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; i parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta in carica; i componenti degli organi dell'ente locale e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel

biennio precedente alla nomina; i membri dell'organo regionale di controllo, il segretario e i dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e i dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

6. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

7. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

8. La revoca d'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio o da almeno un terzo dei consiglieri, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominati sia iscritto nel registro dei revisori contabili diversamente la presidenza è attribuita come per legge. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239 comma 1 lettera d) del Decreto legislativo 267/00.

9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi eletti cessano dalla carica insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 90

Svolgimento delle funzioni del Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria; esso esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

3. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed agli uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali,

attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta e/o della Presidenza del Consiglio, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.

9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

10. Le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e le variazioni di bilancio devono essere corredate da relazione preventiva del Collegio dei revisori; a tal proposito le proposte di delibera vengono trasmesse al Presidente del Collegio almeno 15 giorni prima dell'adozione della delibera.

11. Al Collegio dei revisori vanno comunicati da parte del Segretario Comunale le deliberazioni di Giunta e di Consiglio adottate con parere tecnico e/o contabile contrario.

12. Si fa obbligo a tutti gli uffici comunali di dare risposta entro termini ristretti e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta ai richiami ed alle osservazioni emesse dal Collegio dei Revisori.

13. I Revisori dei conti possono presenziare alle riunioni di Giunta verificandosi la condizione di dissesto finanziario limitatamente al perdurare di tali situazioni. A tal fine ai revisori viene dato preventivo avviso delle riunioni di Giunta con le stesse modalità e termini seguiti per gli assessori comunali.

CAPO VI APPALTI E CONTRATTI

Art. 91 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente del settore cui è attribuita la competenza sull'oggetto del contratto stesso.

5. L'Amministrazione assicurerà le necessarie garanzie di equità nell'affidamento di incarichi di progettazione, studi e consulenze a persone esterne all'Amministrazione garantendo, senza pregiudizio per la qualità di lavoro, la massima partecipazione negli incarichi in conformità alla normativa vigente. Ogni incarico deve essere inoltre adeguatamente motivato e pubblicizzato anche nelle parti relative alle garanzie dell'interesse pubblico e alle responsabilità del progettista..

CAPO VII IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 92 Finalità

1. Il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione con apposito regolamento e secondo i principi di cui all'articolo 196 del Decreto Legislativo 267/00.

2. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi e delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VIII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 93

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato previa procedura ad evidenza pubblica ,ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima novennale, rinnovabile per non più di una volta.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede direttamente ovvero a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative alla gestione del servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 94

Lo Stato

1. Il Comune garantisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalla legge ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 95
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 96
La Provincia

1. Il Comune, esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale preposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 97
Pari opportunità

Nella Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti al fine di assicurare pari opportunità tra uomo e donna salva motivata causa viene garantita di norma la rappresentatività di entrambi i sessi.

Art. 98
Spese elettorali

Tutti i gruppi che presentano liste per le elezioni Comunali ed i singoli candidati debbono presentare all'atto della presentazione delle liste una dichiarazione contenente il preventivo delle spese che andranno a sostenere nella campagna elettorale ed impegnarsi a presentare dettagliato rendiconto delle spese sostenute nel termine di un mese dalla fine della campagna elettorale.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 99

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 del Decreto legislativo 267/00.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 100

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 101

Si certifica che lo Statuto Comunale di Olbia, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge 142/90 con delibere consiliare n. 109 del 08/10/91 e n.21 del 14/04/92 provvedimento Co.Re.Co n. 00565/02/92 – 1819/2/91 – 1820/02/91 del 18/05/92 pubblicato nel Buras n. 47 del 05/08/92 entrato in vigore il 04/09/92 è stato modificato dai seguenti provvedimenti: - delibere consiliari n. 104 del 12/09/94 e n. 42 del 22/06/95, provvedimento Co.Re.Co n. 1001/2/95 del 19/07/95 pubblicato nel Buras n. 29 del 02/10/95 entrato in vigore il 03/11/95; - delibera consiliare n. 55 del 02/06/00 , provvedimento Co.Re.Co n. 002119 del 26/07/00 pubblicato nel Buras n. 30 del 28/09/00; - delibera consiliare n. 60 del 10/10/01, provvedimento Co.Re.Co n. 003816 del 28/11/01 è stato pubblicato nel BURAS n.9 del 09.03.02 ed è stato affisso all'albo pretorio dal 27.12.01 al 25.01.02 ed è entrato in vigore il giorno 26.01.02 che con deliberazione consiliare n. 110 del 17/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il 7° comma dell'art. 31 ed è stato pubblicato nel BURAS n. 1 del 10/01/05 affisso all'albo pretorio è entrato in vigore il giorno 20/01/2005, che con deliberazioni consiliari n. 89 del 17/10/2007, n. 105 del 07/11/2007 e n. 116 del 15/11/2007, esecutive ai sensi di legge, è stato pubblicato nel BURAS n. del affisso all'albo pretorio è entrato in vigore il giorno 04/01/2008.

Olbia lì, 04/DIC/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Achenza